

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1601 del 02/04/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE CON CAMBIO DI TITOLARITA' E VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO SANITARIO IN LOCALITA' MILANO MARITTIMA, VIA ARENILE DEMANIALE, 262 IN COMUNE DI CERVIA (RA), DITTA: BAGNO TONINO SAS DI TIOZZI ALESSANDRO. PRATICA: RA01A1204
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1635 del 01/04/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno due APRILE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpaе n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpaе n. 577/2020; la d.D.G. Arpaе n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che con determina n. 18149 del 02/12/2005 è stata riconosciuta la concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica sotterranea alla ditta Bagno Tonino Snc, c.f.

00439310392 ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004 (cod. pratica RA01A204), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 1 pozzo avente profondità di m 6,0;
- ubicazione del prelievo: Comune di Cervia (RA), località Milano Marittima, via Arenile Demaniale, 262 su terreno di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile, censito al fg. n. 17, mapp. n. 68;
- destinazione della risorsa ad uso servizi igienici e antincendio;
- portata dichiarata pari a l/s 1,0;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 432,00;

PRESO ATTO che:

- con domanda assunta al prot. n. PG/07/1336 del 03/01/2007, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, la ditta Bagno Tonino Snc di Tiozzi Nullo & C., c.f. 00439310392, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione (cod. pratica RA01A1204), con cambio d'uso da servizi igienici e antincendio al solo uso igienico sanitario e con variante in aumento della portata massima da 1,0 l/s a 1,4 l/s e del prelievo da 432,00 mc/annui a 1.380,96 mc/annui;
- con integrazione documentale, assunta al prot. n. PG/2020/0181153 del 14/12/2020, richiesta con nota, prot. n. PG/2020/0057249 del 20/04/2020, viene indicata una portata massima di 1,4 l/s e un prelievo di 1.360,80 mc/annui;

ACCERTATO da visura camerale che la ditta Bagno Tonino Snc di Tiozzi Nullo & C., c.f. 00439310392 ha variato forma giuridica e denominazione in Bagno Tonino Sas di Tiozzi Alessandro, c.f. 00439310392;

CONSIDERATO che trattasi di rinnovo di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004 con cambio di titolarità, cambio d'uso della risorsa e variante in aumento della portata e del prelievo di cui agli artt. 28 e 31, R.R. 41/2001;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata sul BURERT n. 1 del 07/01/2021, senza che nei

quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che:

- l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;
- l'impatto della derivazione sul corpo idrico interessato non è rilevante (il corpo idrico confinato superiore in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva);

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2021/33631 del 03/03/2021);

ACCERTATO che:

- è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno 2021, risultando versate le annualità pregresse;
- la ditta Bagno Tonino Sas di Tiozzi Alessandro ha versato in data 31/03/2021 la somma pari a 113,30 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito dalla ditta Bagno Tonino Snc di Tiozzi Nullo & C. in data 02/01/2006 nella misura di 136,70 euro, rientrando nei casi previsti dall'art. 28 R.R. 41/2001 per cui non è necessario costituire un nuovo deposito

cauzionale a seguito di cambio di denominazione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RA01A1204;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Bagno Tonino Sas di Tiozzi Alessandro, c.f. 00439310392, il rinnovo di concessione preferenziale con cambio di denominazione sociale, cambio d'uso della risorsa e variante in aumento della portata e del prelievo di acque pubbliche sotterranee cod. pratica RA01A1204, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante 1 pozzo (cod. risorsa RAA848) avente profondità di m 6,0;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Cervia (RA), località Milano Marittima, via Arenile Demaniale, 262, su terreno di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile, c.f. 97905230583, censito al fg. n. 17, mapp. n. 1398; coordinate UTM RER = X: 767.716; Y: 908.208;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico sanitario per i servizi igienici e le docce di uno stabilimento balneare;
 - portata massima e media di esercizio pari a l/s 1,4;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.360,80;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2025;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 31/03/2021;
4. di dare atto che l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 è pari a 164,39 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla ditta Bagno Tonino Sas di Tiozzi Alessandro, c.f. 00439310392 (cod. pratica RA01A1204).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo (codice risorsa RAA848) avente profondità di m 6,0, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 150, equipaggiato con elettropompa non sommersa aspirante della potenza di kW 0,75, dotato di parete filtrante alla profondità di m 5,0.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Cervia (RA), via Arenile Demaniale, 262, su terreno di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile, c.f. 97905230583, censito al fg. n. 17, mapp. n. 1398; coordinate UTM RER = X: 767.716; Y: 908.208.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico sanitario per i servizi igienici e per le docce di uno stabilimento balneare.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima e media di esercizio pari a l/s 1,4 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 1.360,80.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, nei periodi di attività dello stabilimento balneare, per circa 3 ore al giorno per circa 3 mesi.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Freatico di Pianura Costiero, identificato con il codice 9020ER-DQ1-FPC / Pianura Alluvionale Costiera - confinato superiore, identificato con il codice 0640ER-DQ2-PCC.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per

l'anno 2021 è pari a 164,39 euro.

2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2025.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** - Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione concedente,

sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
2. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
3. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
5. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
6. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 7. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 8. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica e per l'utilizzo dell'opera di prelievo in proprietà demaniale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.